

**DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024**  
**485/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL  
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE  
ESSENZIALE PORTO EMPEDOCLE, PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1317<sup>a</sup> riunione del 19 novembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 527/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 527/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2021, 20/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 20/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 499/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 499/2021/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche ENEL PRODUZIONE), del 2 aprile 2012, prot. Autorità 10895, del 6 aprile 2012;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 agosto 2021, prot. Autorità 30502, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna, del 7 novembre 2023, prot. Autorità 69282, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);

- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell’Autorità, del 16 maggio 2024, prot. Autorità 35862, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 6 giugno 2024, prot. Autorità 41173, del 7 giugno 2024 (di seguito: seconda comunicazione Enel).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell’anno considerato;
- l’impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l’anno 2020, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- con le deliberazioni 527/2020/R/eel e 20/2021/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall’utente interessato, ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06), l’Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo in relazione al periodo compreso tra gennaio e agosto 2020 per l’impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l’utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell’utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione Enel, l’omonimo utente ha presentato all’Autorità l’istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l’anno 2020, rispetto all’impianto Porto Empedocle; con la seconda comunicazione Enel, sono state fornite all’Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DIME;
- l’istanza di reintegrazione, avanzata da ENEL PRODUZIONE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all’istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 499/2021/R/eel, Terna ha riconosciuto a ENEL PRODUZIONE un ulteriore acconto del Corrispettivo per l’anno 2020, in relazione all’impianto Porto Empedocle;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l’importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del

Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;

- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all’Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l’importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l’importo indicato nell’istanza di reintegrazione dall’utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nell’anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, detta società ha inviato all’Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l’anno 2020 in relazione all’impianto Porto Empedocle; dai dati emerge che si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22 con riferimento al citato impianto.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l’istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione Enel, come integrata dalla seconda comunicazione Enel, in relazione all’impianto Porto Empedocle per l’anno 2020, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all’impianto Porto Empedocle per l’anno 2020, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
  - l’acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 499/2021/R/eel, dato che l’istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
  - i ricavi di cui al comma 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
  - i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.1;
  - i ricavi di cui al comma 65.3, relativi al mercato del giorno prima;
  - i ricavi di cui al comma 65.3.2, attinenti al mercato infragiornaliero;
  - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- escludere dai costi fissi *ex* deliberazione 111/06 relativi all’impianto Porto Empedocle per l’anno 2020 i contributi per attività ricreative e culturali, in quanto, in base agli elementi forniti dall’utente, risultano non strettamente necessari all’esercizio dell’impianto;

- ridurre i costi fissi rilevanti per la determinazione Corrispettivo, ai sensi del comma 65.22

### **DELIBERA**

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Porto Empedocle, il Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*